

Statuto sociale

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Annalisa Danze

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Annalisa Danze", in breve "A.S.D. Annalisa Danze" (d'ora in poi "Associazione")
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D.", salvo non diversamente previsto.
3. L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2021.
4. I colori sociali sono bianco/nero/giallo. L'emblema dell'Associazione è rappresentato dal seguente logo, nelle due versioni:



5. L'Associazione sportiva ha sede legale in Trieste, via della Madonnina 8, 34131. Eventuali variazioni di sede purché nello stesso Comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.
6. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2

Scopo sociale

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti della Delibera dello Statuto Nazionale del CONI n. 1720 del 2022, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità:
 - A. lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della danza sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, ludico sportiva e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina di danza sportiva;
 - B. l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza sportiva;
 - C. la partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;
 - D. l'organizzazione di gare, campionati, congressi, festival, corsi formativi di danza sportiva, il Pilates e tutte le discipline di danza correlate al Fitness nonché l'attuazione di tutte le attività anche di carattere ricreativo e culturali correlate allo scopo sociale.
 - E. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva e compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
3. L'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
 4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente Statuto e alle disposizioni della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) e di ogni altra Federazione, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP cui l'Associazione intenderà affiliarsi. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.
 5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli statuti e dei regolamenti federali e/ o dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 6. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore federali.
 7. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi direttivi, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
 8. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
 9. L'Associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto delle disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti anche per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21 e s.m.i.
 10. L'Associazione inoltre si impegna ad applicare tutte le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di sicurezza dei lavoratori e dei minori.

Articolo 3

Durata sociale

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Danza Sportiva e dei suoi organi, e di altri eventuali organismi affilianti oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante, oltre ai dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per la trasmissione delle comunicazioni, anche la dichiarazione di conoscere e condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno di rispettare le prescrizioni contenute nello Statuto, nel regolamento e nelle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa: in caso di accoglimento l'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale e degli eventuali ulteriori contributi o quote previsti dal Regolamento associativo. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda con delibera motivata che deve essere tempestivamente comunicata al richiedente per posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego. La discussione sull'ammissione avviene alla prima Assemblea utile successiva al ricevimento del ricorso.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
6. La qualifica di associato è ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui un soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale e/o altri organismi affiliati di riferimento per lo sport praticato. La qualifica di tesserato non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati, eredi e/o aventi causa.
8. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, con indicazione di eventuali altri soggetti che la esercitano. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne, salvo subentro o sostituzione di detto soggetto, da comunicarsi tempestivamente all'Associazione.
9. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
10. Per tutte le procedure non specificatamente indicate in questa sede, si demanda al Regolamento Sociale.

Articolo 5

Diritti dei soci

1. Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale individuato ai sensi del precedente art. 4, comma 8, del presente Statuto.
3. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione qualora in possesso dei requisiti al comma 2 del successivo art. 9.
4. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6

Decadenza soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - A. dimissione volontaria o morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale: il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa riferita all'esercizio sociale nel corso del quale ha cessato la propria appartenenza all'Associazione;

- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - D. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui al precedente comma 1, lettera C), è assunto dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata che deve essere comunicata allo interessato a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata a/r. Avverso l'esclusione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento. La discussione sull'esclusione avviene alla prima Assemblea utile successiva al ricevimento del ricorso. In caso di reclamo il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei Soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
3. Il socio radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.
4. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo, agli eredi e/o aventi causa alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati in qualsiasi tempo all'Associazione.

Articolo 7

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. il Segretario-Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono e vengono assunte a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione della carica. Le cariche non sono cumulabili all'interno dell'Associazione.

Articolo 8

Funzionamento Assemblea soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente indetta, convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative mediante domanda con enunciazione dell'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci purché nel medesimo Comune.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima.
5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione dalla maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea nomina un Consigliere e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
7. L'assistenza del Consigliere non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Consigliere e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
10. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
11. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Articolo 9

Elettorato passivo

1. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima Assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:
 - A. aver raggiunto la maggiore età;
 - B. aver acquisito la qualità di socio al momento dello svolgimento dell'Assemblea;
 - C. essere in regola con il versamento delle quote sociali;
 - D. non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo a un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e ss.mm.ii.;
 - E. non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - F. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - G. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
3. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 10

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno 15 giorni prima della celebrazione con affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione e contestuale annuncio sul sito dell'A.S.D. e tramite newsletter. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio (o Rendiconto) preventivo.
3. L'Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021, quelli per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11

Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima della celebrazione con affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione e contestuale annuncio sul sito dell'A.S.D. e tramite newsletter. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti incluso il Presidente, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Consigliere. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima trasparenza e diffusione.

Articolo 14

Dimissioni, cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione precedente a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio continuerà a operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. In caso di dimissioni o impedimento del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo nomina un Consigliere cui attribuisce le relative funzioni.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. L'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce unitamente a una copia del relativo verbale di delibera.

Articolo 15

Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.

Articolo 16

Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione;
- determinare l'importo delle Quote associative d'iscrizione e i contributi suppletivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, ecc.;
- decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021;
- curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo organo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione, ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio.

Articolo 18

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e/o in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19**Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Segretario svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente.

Articolo 20**Esercizio sociale e Rendiconto finanziario**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno accademico (dal 1° settembre al 31 agosto).
2. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio secondo le disposizioni del presente Statuto.
4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, copia del Rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i Soci.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del presente Statuto.

Articolo 21**Risorse economiche – fondo comune**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - A. quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - B. quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - C. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - D. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - E. entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali
 - F. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - G. entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - H. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'Associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs n. 36/2021.
3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs n. 36/2021.

4. L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.
5. I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili per causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 22

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione Italiana Danza Sportiva.

È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Danza Sportiva

Articolo 23

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 3) del presente statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina, preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo e/o tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c., uno o più liquidatori.

Esaurita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 24

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, le disposizioni di legge vigenti ed emanande di settore, nonché le disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione era, è o sarà affiliate.

